Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 21 luglio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Decorazione al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana

Decreto presidenziale 26 dicembre 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1966 registro n. 4 Presidenza, foglio n. 1

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ZAMBOLI ZAPPA Angelo, nato a Lodrino (Brescia) il 23 novembre 1925, partigiano combattente. — In una difficile azione contro un forte presidio tedesco, incurante di ogni pericolo, trascinava all'assalto gli uomini della formazione. Ferito, si slanciava ancora contro il nemico e rifiutava di essere assistito dai compagni d'arme ai quali rivolgeva parole d'incitamento perchè persistessero nella lotta. Crivellato di colpi, moriva sul posto. — Borgo Val di Taro, 17 aprile 1945.

(5204)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1966, n. 539.

Nuova denominazione dell'insegnamento di « Fisica nucleare applicata alla medicina » in quella di « Medicina nucleare » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 1824, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo di « Fisica nucleare applicata alla medicina » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1963, n. 2166, con il quale la denominazione dell'insegnamento di « Fisica nucleare applicata alla medicina » prevista nello statuto della predetta Università è stata mutata in quella di « Medicina nucleare »;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Milano il 17 gennaio 1966; aggiuntivo alla convenzione stipulata il 25 maggio 1962 — approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 1824 — istitutiva del posto di professore di ruolo di « Fisica nucleare applicata alla medicina » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, con il quale la predetta Università e l'Ospedale di Circolo di Varese stabiliscono, di comune accordo, che gli impegni da loro assunti con la convenzione istitutiva del posto predetto si intendono ora riferiti al mantenimento del posto di professore di ruolo di « Medicina nucleare », nuova denominazione assunta dallo insegnamento già indicato nello statuto dell'Università di Milano come « Fisica nucleare applicata alla medicina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 42. — VILLA

Repertorio n. 309

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

ATTO AGGIUNTIVO

alla convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Medicina nucleare presso la Facoltà di medicina e chirurgia, stipulata il 25 maggio 1962.

L'anno millenovecentosessantasei e questo giorno diciassette del mese di gennaio, in Milano, nella sede della Università degli studi di Milano in via Festa del Perdono, 7, innanzi a me dott. Mario Luzi, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto rettorale 1° luglio 1965 a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Università medesima, a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario ed alla presenza dei signori:

dott. Leonilde Magri Bellagente, funzionario;

dott. Maurizio Aureli, funzionario,

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, sono personalmente comparsi i signori:

prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, nella sua qualità di Rettore Magnifico della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 16 giugno 1965;

dott. ing. Claudio Bellora, nato a Gallarate il 10 dicembre 1917, presidente dell'Ospedale di Circolo di Varese, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ente medesimo con deliberazione del 17 ottobre 1965;

Premesso

che in data 25 maggio 1962 venne stipulata tra l'Università degli studi di Milano e l'Ospedale di Circolo di Varese, la convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Fisica nucleare applicata alla medicina », convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 1824;

che successivamente la convenzione di cui sopra è stata integrata con gli atti aggiuntivi stipulati il 14 marzo 1963 e 28 giugno 1963 ed approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1963, n. 1434;

che con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1963, n. 2166, in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'insegnamento indicato nello statuto della Università degli studi di Milano come « Fisica nucleare applicata alla medicina » è stato mutato in « Medicina nucleare » e conseguentemente anche la Cattedra convenzionata ha mutato denominazione nel senso sopraindicato;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo unico.

Ferme restando tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata il 25 maggio 1962, di repertorio n. 233, registrata a Milano - Atti pubblici - il 28 maggio 1962 al n. 47786, mod. 1, vol. 1389, e negli atti aggiuntivi stipulati il 14 marzo 1963 e 28 giugno 1963, gli obblighi reciprocamente assunti dall'Università degli studi di Milano e l'Ospedale di Circolo di Varese per il posto di professore di ruolo di Fisica nucleare applicata alla medicina, si intendono ora riferiti al posto di professore di ruolo di Medicina nucleare.

Il presente atto aggiuntivo, stipulato nell'interesse della Università degli studi di Milano, è esente da tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto che consta di facciate 2 e righe 19 scritte a macchina da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, alle parti, che lo approvano e sottoscrivono unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

C. Mario CATTABENI, rettore dell'Università
Claudio BELLORA, presidente dell'Ospedale di Circolo di Varese
Leonilde MAGRI BELLAGENTE, teste
Maurizio AURELI, teste
Mario LUZI, direttore amministr. (ufficiale rogante)

Registrato a Milano, addì 19 gennaio 1966, al n. 280, volume 10. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1966, n. 540.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Tecniche chirurgiche complementari in terapia oncologica » e di « Tecnica e diagnostica istopatologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1966, n. 541.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia per il corso di laurea in lettere, anzichè per il corso di laurea in filosofia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874;

Visto il verbale dell'adunanza del 28 dicembre 1965, nella quale la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il corso di laurea in Filosofia venga destinato al corso di laurea in Lettere;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di lettere e filosofia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia viene assegnato, ai sensi della legge 13 luglio 1965, numero 874, un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in Lettere, anzichè per il corso di laurea in Filosofia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1966, n. 542.

Ripartizione di sei posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 51, con la quale vennero istituiti seicento nuovi posti di assistente ordinario per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;

Vista la legge 12 luglio 1965, n. 874, art. 9, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente ordinario pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65;

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, relativo alla riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo di cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito;

Visti i decreti presidenziali 21 dicembre 1964, numero 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495; con i quali i posti di cui alle predette riserve vennero ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i predetti posti riservati, comunque non ricoperti, sono da aggiungere al contingente non riservato;

Visti i decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265, 12 febbraio 1965, n. 231, e 8 marzo 1966, n. 181, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque e ventinove posti di assistente ordinario già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati — pervenuti successivamente alla emanazione dei citati decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265, 12 febbraio 1965, numero 231 e 8 marzo 1966, n. 181, di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti di assistente di ruolo di cui ai sopraindicati decreti presidenziali n. 1547 e 1495, sei posti risultano non ricoperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I sei posti di assistente di ruolo già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati Atenei con i decreti presidenziali 21 dicembre 1964, n. 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495, sono detratti dal contingente riservato:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI GENOVA	
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Chimica generale ed inorganica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547)	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di Diritto costituzionale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547)	1
UNIVERSITÀ DI PISA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di Igiene (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547)	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di Diritto internazionale (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
cattedra di Esegesi delle fonti di diritto romano (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA	
cattedra di Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) . .	1

Art. 2.

I predetti sei posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui al citato art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e art. 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, e vengono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Napoli:	
cattedra di Diritto costituzionale	1
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Roma:	
cattedra di Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Padova:	
cattedra di Storia dell'arte moderna . . .	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Napoli:	
cattedra di Microbiologia	1
Università di Pisa:	
cattedra di Igiene	1
Università di Roma:	
cattedra di Urologia (per assistente anestesista)	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1966.
Estensione della classificazione in 1ª categoria del porto-laguna di Venezia-Chioggia al tratto di litorale compreso tra la località della Garzina, in adiacenza alla diga del canale porto di Lido e la sponda destra della foce del fiume Piave.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della legge predetta;

Visto il regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629, con il quale il porto di Venezia-Chioggia venne classificato nella 1ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai fini della sicurezza della navigazione generale, del rifugio, della difesa militare e della sicurezza dello Stato, e nella 2ª categoria - 1ª classe, ai fini dell'attività commerciale;

Ritenuto che l'ambito portuale classificato in 1ª categoria, con la dizione « Laguna di Venezia » è individuato dai porti di Chioggia, Malamocco, Lido, Sant'Erasmo e Treporti, nonchè, per quanto riguarda la difesa di detto ambito portuale, dal tratto di litorale compreso tra sottomarina di Chioggia e l'argine della Garzina e dalle opere marittime insistenti sul litorale stesso;

Considerato che l'azione erosiva del mare che da tempo si manifesta sul tratto di litorale nord del porto, dalla località Garzina alla sponda destra della foce del fiume Piave, compromette seriamente l'integrità del bacino lagunare orientale e di conseguenza l'officiosità della bocca portuale del Lido;

che, pertanto, per l'attuazione di una completa ed organica salvaguardia del predetto litorale e della laguna veneta, necessaria a garantire la sicurezza della navigazione generale e il rifugio, occorre estendere allo stesso tratto di litorale la classificazione in 1ª categoria del porto-laguna di Venezia-Chioggia, stabilita con il suindicato regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629;

Vista la proposta in tal senso avanzata dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia con relazione 22 luglio 1964 ed allegata planimetria;

Visto il voto n. 2213 in data 17 dicembre 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto meritevole di approvazione la predetta proposta;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della marina mercantile in data 10 dicembre 1965;

Ritenuto che sussistono le condizioni volute dall'articolo 1 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per l'estensione della classifica in 1ª categoria al tratto di litorale suindicato;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della sicurezza della navigazione generale, la classificazione in 1ª categoria dei porti marittimi nazionali del porto-laguna di Venezia-Chioggia stabilita dal regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629, è estesa al tratto di litorale nord compreso tra la località della Garzina, in adiacenza alla diga del canale porto di Lido, e la sponda destra della foce del fiume Piave.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1966
Registro n. 11, foglio n. 37

(5724)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1966.
Restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento n. 19 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il Regolamento n. 90 adottato dalla Commissione C.E.E. il 25 luglio 1962 e successive modificazioni, relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di cereali;

Visto il Regolamento n. 91 adottato dalla Commissione C.E.E. il 25 luglio 1962, e successive modificazioni, relativo alle restituzioni da applicarsi alle esportazioni di alcuni tipi di farine, semole e semolini;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, e successive modificazioni, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e la restituzione di tali prelievi all'esportazione;

Viste le decisioni adottate il 14 giugno 1965 dalla Commissione C.E.E. che fissano per la campagna 1965-1966 l'importo supplementare alla restituzione applicabile alle esportazioni di cereali e di farina di frumento (grano tenero) verso i Paesi terzi;

Visti i decreti ministeriali 2 febbraio 1965 e 26 giugno 1965 relativi alla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'importo supplementare di restituzione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 febbraio 1965, concernente la restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati, è prorogata, per le esportazioni di grano tenero nazionale di farina di grano tenero effettuate a decorrere dal 1° luglio 1965 e fino al 30 giugno 1966.

Tuttavia per le esportazioni di grano tenero nazionale e di farina di grano tenero effettuate con il beneficio previsto dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 259, il supplemento di restituzione di cui al precedente comma del presente articolo è concesso limitatamente a quelle eseguite a decorrere dal 1° luglio 1965 e fino al 31 gennaio 1966.

Rimangono invariate le misure di detto importo supplementare e le altre norme e formalità da osservarsi per ottenere il supplemento stesso previste dal predetto decreto ministeriale 2 febbraio 1965.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria ed il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

(5941)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Sostituzione di un componente della Commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, concernente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 325, del 16 dicembre 1963, concernente la costituzione della Commissione prevista dal n. 5 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e istituita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'Enel;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla nomina di altro componente in seno alla Commissione in sostituzione del dott. ing. Luigi Fortini recentemente deceduto;

Decreta:

Il dott. ing. Francesco Plotti è chiamato, in qualità di membro, a far parte della Commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'Enel - costituita col decreto del Ministro per l'industria ed il commercio in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 325 del 16 dicembre 1963 - in sostituzione del dott. ing. Luigi Fortini, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5693)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite

tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni, locande, della provincia di Bolzano sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° giugno 1965.

Roma, addì 27 giugno 1966

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio delle aziende alberghiere della provincia di Bolzano.

Categorie personale	Categoria Aziende			
	Alberghi lusso e 1ª categoria	Alberghi 2ª pensioni 1ª	Alberghi 3 pensioni 2ª	Alberghi 4ª e locande e pensioni 3ª
1ª categoria	75.000	70.000	—	—
2ª categoria	58.500	54.000	47.000	—
3ª categoria *a*. .	46.000	45.000	41.000	38.500
3ª categoria *b*. e *c*.	39.500	37.000	35.000	32.500
Piccole aziende	—	—	—	35.000

Note:

1) Si considerano piccole aziende quelle che dispongono di non più di 9 letti.

2) La presente tabella comprensiva del salario base, del valore del vitto e dell'alloggio e della 13ª mensilità sostituisce quella attualmente in atto ed avrà valore per tutte le aziende alberghiere della provincia di Bolzano nei confronti degli Istituti assicuratori.

3) Nel periodo di alta stagione, intendendosi la stessa per un periodo massimo di due mesi l'anno, i predetti salari medi convenzionali saranno aumentati del 20% (venti per cento) per tutte le aziende alberghiere e del 10% per le piccole aziende.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*: Bosco

(5705)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1966.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Visto il nuovo statuto dell'Ente predetto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Considerato che è scaduto il Consiglio di amministrazione dell'ENAPI e che occorre provvedere, pertanto, alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, è costituito per un triennio come segue:

Presidente:

Negroni dott. ing. Zaccaria.

Consiglieri:

Porta dott. Enzo e Fusillo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Mendolia comm. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cerbo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Martire dott.ssa Elisabetta nata Magnani, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fucito dott. prof. Guido, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Piva dott. Piero, in rappresentanza dell'Istituto veneto per il lavoro in Venezia;

Germozzi gr. uff. Manlio e Marino avv. Romualdo, in rappresentanza degli artigiani;

Benigni cav. lav. Attilio e Petrelli ing. Ivo, in rappresentanza dei piccoli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5771)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica per il Medio Polesine, con sede in Rovigo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11117 in data 12 luglio 1966, sono state approvate — alcune modifiche — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica per il Medio Polesine, con sede in Rovigo deliberate dal Commissario straordinario in data 28 aprile 1966.

(5841)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, la provincia di Ferrara, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 546.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5937)

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Casteltermini (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5922)

Autorizzazione al comune di Ioppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Ioppolo Giancaxio (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.234.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5919)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Palagonia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.037.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5920)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Sant'Agata di Militello (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.688.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5921)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Ospedaletto (Trento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.091.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5934)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Cattolica Eraclea (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.555.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5923)

Autorizzazione al comune di Aci Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Aci Castello (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.152.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5924)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Linguaglossa (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.507.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5925)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Pantelleria (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.818.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5929)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5932)

Autorizzazione al comune di Vallada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di Vallada (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.101.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5933)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 126, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Flora Seravalli Barraja avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(5784)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 128, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Campogalliani Bassoni Giuseppina avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(5786)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1966, registro n. 52, foglio n. 85, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Penazzo Giuseppe, avverso l'esito del concorso per un posto di bidello non di ruolo presso la Scuola media « G. Pascoli » di Codevigo (Padova).

(5789)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1966, registro n. 56, foglio n. 317, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Nacci Giuseppe, avverso il bando del concorso per un posto di bidello non di ruolo presso la Scuola media « Cappuccini-Santangelo » di Brindisi.

(5794)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 127, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Sara Sacchi Poggi, avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(5787)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 20 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,91	623,75	623,77	623,75	623,70	623,90	623,75	623,75	623,86	623,78
$ Can.	580,18	580,10	580,50	580,75	579 —	580,10	580,68	580 —	580,10	580,10
Fr. Sv.	144,54	144,55	144,50	144,535	144,54	144,54	144,5375	144,50	144,54	144,55
Kr. D.	90,080	90,05	90,11	90,06	90,20	90,09	90,05	90,10	90,08	90,08
Kr. N.	87,16	87,15	87,17	87,18	87,20	87,15	87,145	87,18	87,19	87,18
Kr. Sv.	120,78	120,78	120,75	120,79	120,80	120,77	120,78	120,80	120,80	120,80
Fol.	173,16	173,15	173,26	173,135	173,10	173,13	173,20	173,10	173,18	173,20
Fr. B.	12,54	12,545	12,56	12,56	12,53	12,53	12,56	12,55	12,54	12,54
Franco francese	127,31	127,29	127,30	127,295	127,2950	127,30	127,29	127,30	127,30	127,30
Lst.	1738,61	1738,75	1739,15	1738,55	1738,25	1738,80	1738,50	1738,40	1738,42	1738,75
Dm occ.	156,31	156,43	156,40	156,395	156,15	156,33	156,39	156,30	156,31	156,40
Scell. Austr.	24,176	24,17	24,18	24,17	24,15	25,17	24,1752½	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,72	21,78	21,72	21,6975	21,70	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,404	10,40	10,4150	10,4050	10,42	10,41	10,402	10,42	10,40	10,40

Media dei titoli del 20 luglio 1966

Rendita 5 % 1935	104,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,70
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,75
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1966

1 Dollaro USA	623,75
1 Dollaro canadese	580,715
1 Franco svizzero	144,536
1 Corona danese	90,055
1 Corona norvegese	87,162
1 Corona svedese	120,785
1 Fiorino olandese	173,167
1 Franco belga	12,56
1 Franco francese	127,292
1 Lira sterlina	1738,525
1 Marco germanico	156,392
1 Scellino austriaco	24,173
1 Escudo Port.	21,709
1 Peseta Sp.	10,403

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° maggio 1966 al 31 maggio 1966

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° maggio 1966 al 4 maggio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	585,20
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	585,20
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	585,20
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.272,70
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.272,70
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	633,40
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	633,40
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	633,40

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.320,90
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.320,90
		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	681,60
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	681,60
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	681,60
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.369,10
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	704,25
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	704,25
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	704,25
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 5 maggio 1966 al 26 maggio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	597,70
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	597,70
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	597,70
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.285,20
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.285,20
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	672,45
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	672,45
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	672,45
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.359,95
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.359,95

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	747,20
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	747,20
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	747,20
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.434,70
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	782,35
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	782,35
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	782,35
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 27 maggio 1966 al 31 maggio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	602,70
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	602,70
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262.50	262,50	262.50	602,70
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 % .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.290,20
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.290,20
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	688,05
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	688,05
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	688,05
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.375,55
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.375,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	773,40
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	773,40
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	773,40
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.460,90
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	813,60
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	813,60
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	813,60
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(5386)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Proroga del termine di partecipazione al concorso pubblico fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli Albi per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di una autorimessa interrata sottostante l'edificio.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 9 maggio 1966, n. 1746, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1966, con cui è stato indetto un pubblico concorso fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli Albi per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di una autorimessa interrata sottostante l'edificio;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine indicato nell'art. 9 del predetto decreto;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza in data 13 luglio 1966;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Il termine indicato nell'art. 9 del decreto del Presidente della Camera dei deputati 9 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1966, è prorogato alle ore 12 del 15 dicembre 1966.

Roma, addì 13 luglio 1966

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(5938)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bergamo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 229 in data 3 febbraio 1965, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1964;

Visto il successivo proprio decreto n. 245 in data 12 marzo 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la graduatoria di merito fornita dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Tadini Angelo	punti	70,499	su 120
2. Pasetti Luigi	»	66,079	»
3. Parolini Sergio	»	63,391	»
4. Stefini Carlo	»	63,023	»
5. Lubrini Angelo	»	61,263	»
6. Ruggeri Carlino	»	61,210	»
7. D'Annibale Aldo	»	57,783	»
8. Sacco Tommaso	»	56,501	»
9. Testori Leopoldo	»	53,500	»
10. Serafini Giovanni	»	53,000	»
11. Debernardi Pier Paolo	»	52,000	»
12. Piantoni Guido	»	50,500	»
13. Galliano Michelino	»	50,144	»
14. Pagani Luigi	»	49,500	»
15. Ragni Luigi	»	49,000	»
16. Golinelli Carlo	»	48,000	»
17. Basso Giuseppe	»	47,710	»
18. Mongiardini Paolo	»	47,000	»
19. Ratti Enzo	»	47,000	»
20. Burlini Luigi	»	46,500	»
21. Mazzocchi Luigi	»	46,000	»
22. Fantinati Luciano G.	»	46,000	»
23. Bruni Eliano	»	45,000	»
24. Ciresola Cornelio	»	43,500	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni interi e consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo ed a quello dei comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Ranica, Torre Boldone e Villa di Serio.

Bergamo, addì 27 giugno 1966

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1032 del 27 giugno 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Angelo Tadini classificato al primo posto della graduatoria di merito, di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Alzano Lombardo, Nembro, Ranica, Torre Boldone e Villa di Serio, con sede del consorzio in Alzano Lombardo.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni interi e consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo ed a quello dei comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Ranica, Torre Boldone e Villa di Serio.

Bergamo, addì 27 giugno 1966

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(5681)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.